

Serie Ordinaria n. 21 - Lunedì 21 maggio 2018

D.G. Welfare

D.d.u.o. 15 maggio 2018 - n. 6937
Determinazioni in ordine al fermo programmato obbligatorio dell'allevamento del tacchino da carne, ai sensi del d.m. 14 marzo 2018

IL DIRIGENTE DELL'U.O. VETERINARIA

Visto il Dispositivo Dirigenziale DGSAF (Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari) n. 4122 del 19 febbraio 2018, che stabilisce misure di riduzione del rischio di introduzione dei virus influenzali e sistemi di individuazione precoce dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) negli allevamenti avicoli;

Verificato che il quadro epidemiologico del virus influenzale H5N8 HPAI rappresenta un elevato rischio per gli allevamenti lombardi;

Considerato che la densità degli allevamenti avicoli è tra i fattori che aumentano il rischio di diffusione del virus influenzale e che i tacchini rappresentano la specie più sensibile a tale agente infettante;

Visto il d.m. 14 marzo 2018 recante «Definizione dei criteri di attuazione e delle modalità di accesso ai fondi per l'emergenza avicola, ai sensi dell'articolo 1, comma 509, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

Vagliato che è necessario ridurre il rischio sanitario di diffusione del virus influenzale diminuendo la densità avicola delle aree ad alta densità, non autorizzando l'accasamento di alcuni allevamenti di tacchini individuati secondo i criteri di seguito elencati e in base alle risorse di cui all'art. 2 comma 2 del d.m. 14 marzo 2018 e secondo i vincoli di cui all'art. 4, comma 3 del medesimo provvedimento;

Ritenuto pertanto di adottare ulteriori provvedimenti sanitari straordinari al fine di ridurre la possibilità di diffusione del virus influenzale aviare e, a tal fine, individuare gli allevamenti di tacchini di cui non autorizzare l'accasamento secondo i criteri di seguito riportati:

- sede di focolaio nel corso dell'ultima epidemia HPAI che ha interessato il territorio di Brescia;
- ubicazione in un area ad alta densità di allevamenti avicoli;
- inclusi nell'area individuata ad alto rischio da questa Regione ai sensi del dispositivo del MdS 4122 del 19 febbraio 2018 secondo i criteri di rischio di cui all'Allegato C dell'OM 26 agosto 2005 e smi, (nota G1.2018.7112 del 21 febbraio 2018);
- appartenenza ad aree omogenee nelle quali gli altri allevamenti hanno già accasato e non sarebbe quindi garantito lo svuotamento sincrono dell'area, così come previsto dalla d.g.r. 19 settembre 2016 n. X/5586;

Preso atto che l'IZSVE (prot. G1.2018.14891 del 03 maggio 2018) ha espresso parere favorevole in merito all'adozione dei criteri summenzionati per individuare gli allevamenti di tacchini da sottoporre a fermo produttivo programmato;

Viste le richieste di accasamento effettuate in data 20 aprile 2018 dai seguenti allevamenti:

- 152BS081 - Tanfoglio Davide - Pralboino (BS);
- 172BS026 - Zucchelli Palmiro - San Gervasio (BS);
- 004BS048 - Agricola Mandolina - Alfianello (BS);

Considerato che gli allevamenti di tacchini sopra menzionati rispondono ai criteri summenzionati per individuare gli allevamenti da sottoporre a fermo produttivo programmato;

Acquisiti:

- il parere del Dipartimento Veterinario della ATS di Brescia espresso in data 20 aprile 2018,
- il parere della Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Medicina Veterinaria (prot. G1.2018.15877 del 15 maggio 2018) con il quale è stata fatta una valutazione economica al fine di indennizzare il fermo programmato degli allevamenti di tacchini.

Ritenuto quindi opportuno non autorizzare le richieste di accasamento dei seguenti allevamenti:

- 152BS081 - Tanfoglio Davide - Pralboino (BS);
- 172BS026 - Zucchelli Palmiro - San Gervasio (BS);
- 004BS048 - Agricola Mandolina - Alfianello (BS);

Viste:

- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità» e s.m.i.;
- la l.r.n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. Di adottare ulteriori provvedimenti sanitari straordinari al fine di ridurre la possibilità di diffusione del virus influenzale aviare e, a tal fine, individuare gli allevamenti di tacchini di cui non autorizzare l'accasamento in base ai criteri di seguito riportati:

- sede di focolaio nel corso dell'ultima epidemia HPAI che ha interessato il territorio di Brescia;
- ubicazione in un area ad alta densità di allevamenti avicoli;
- inclusi nell'area individuata ad alto rischio da questa Regione ai sensi del dispositivo del MdS 4122 del 19 febbraio 2018 secondo i criteri di rischio di cui all'Allegato C dell'OM 26 agosto 2005 e smi, (nota G1.2018.7112 del 21 febbraio 2018);
- appartenenza ad aree omogenee nelle quali gli altri allevamenti hanno già accasato e non sarebbe quindi garantito lo svuotamento sincrono dell'area, così come previsto dalla d.g.r. 19 settembre 2016 n. X/5586;

2. Di stabilire che gli allevamenti di tacchini da sottoporre al fermo obbligatorio programmato in base ai criteri sopra descritti sono i seguenti:

- 152BS081 - Tanfoglio Davide - Pralboino (BS);
- 172BS026 - Zucchelli Palmiro - San Gervasio (BS);
- 004BS048 - Agricola Mandolina - Alfianello (BS);

3. Di stabilire altresì che il fermo obbligatorio programmato, di cui al precedente punto 2:

- si applica dalla data di entrata in vigore del presente Provvedimento;
- ha una durata di 20 settimane;

4. Di statuire che a ciascun allevamento verrà corrisposto un indennizzo pari a € 0,825/mq per ogni settimana di fermo;

5. Di incaricare il Dipartimento Veterinario dell'ATS di Brescia ad attuare quanto di competenza per l'applicazione delle misure di cui al presente atto.

Il dirigente
Piero Frazzi